

Legge regionale 16 giugno 2017 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

Art. 8

(Rete Radio)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad assicurare quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera e), promuove, altresì, le opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonché i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggio e alimentazione.